

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO**

**Indizione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso varie direzioni regionali del lavoro per l'anno 2003**

• [Schema della domanda di ammissione](#)

Vista la legge 11 gennaio 1979, n.12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente "Nuove norme sulla imposta di bollo", e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, università e ricerca nella conferenza dei servizi indetta, con nota n. 5/27952/CONS-03 del 2 dicembre 2002 per il giorno 18 dicembre 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 241\1990, ai fini dell'approvazione del presente decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge 12\1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, nonché l'indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi per l'ammissione agli stessi;

Letto il verbale della predetta conferenza dei servizi tenutasi nel giorno indicato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli articoli 4 e 16 in relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 2001 con il quale si conferma la delega ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro in ordine alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici dei predetti esami di Stato;

**D E C R E T A:**

**Art. 1**

E' indetta per l'anno 2003 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro di: ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA, L'AQUILA, MILANO, NAPOLI, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di PALERMO e le Province autonome di BOLZANO - Ispettorato provinciale del lavoro - e TRENTO - Servizio lavoro.

**Art. 2**

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.

#### Art. 3

Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1 nei giorni seguenti:

- diritto del lavoro e legislazione sociale: **mercoledì 12 novembre 2003**;
- prova teorico-pratica di diritto tributario: **giovedì 13 novembre 2003**.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

#### Art. 4

Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il facsimile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **31 luglio 2003** alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di PALERMO e le Province autonome di BOLZANO - Ispettorato provinciale del lavoro e TRENTO - Servizio lavoro.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella Regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica.

Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- 1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) residenza anagrafica;
- c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, 2° comma, lett. a), della legge 12\79.

2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- economia e commercio;
- scienze politiche;
- sociologia;
- scienze economico-marittime;
- economia marittima e dei trasporti;
- commercio internazionale e mercati valutari;
- scienza dell'amministrazione.

Diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per Consulenti del lavoro e Universitario triennale per consulenti del lavoro.

Diploma di maturità e Diploma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore di:

- liceo classico;

- liceo scientifico;
  - liceo linguistico;
  - istituto magistrale;
  - istituto d'arte;
  - istituto tecnico per le attività sociali già istituto tecnico femminile;
  - istituto tecnico per ragioniere e perito commerciale, perito per il commercio con l'estero, perito commerciale programmatore e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
  - istituto tecnico per geometra;
  - istituto tecnico nautico;
  - istituto tecnico aeronautico;
  - istituto tecnico per perito agrario;
  - istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in lingue estere;
  - istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
  - istituto tecnico per perito per il turismo;
  - istituto professionale per tecnico della gestione aziendale;
  - istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
  - istituto professionale per tecnico dei servizi della ristorazione;
  - istituto professionale per tecnico dei servizi sociali.
  - istituto professionale per tecnico delle attività alberghiere;
  - istituto professionale per agrotecnico;
  - istituto professionale per analista contabile;
  - istituto professionale per operatore commerciale;
  - istituto professionale per operatore commerciale dei prodotti alimentari;
  - istituto professionale per operatore turistico;
  - istituto professionale per segretario di amministrazione.
- Possono essere, altresì, ritenuti validi i Diplomi di istruzione secondaria, ancorché non inseriti nell'elenco di cui sopra, purché l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico prevedeva l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (parere C.d.S., Sez. II<sup>a</sup>, n. 1359 del 21\10\1998).
- I candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero dovranno dimostrare di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di corrispondenza con uno dei titoli sopra indicati;

### 3) di aver compiuto il prescritto biennio di praticantato

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

a) Certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.M. 2 dicembre 1997 e succ. mod., ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445..

b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al D.Lgs. 237\97, (codice tributo 729 T).

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p.).

I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### Art. 5

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreché applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e succ. mod. e int.

Art. 6

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del 2° comma del successivo art. 7.

Art. 7

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione

costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno sei decimi di punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8

Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 8 gennaio 2003

Il direttore generale  
Paolo ONELLI